

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1603

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)**

**e dal Ministro della funzione pubblica
(CASSESE)**

(V. Stampato Camera n. 3113)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 1993*

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227.

Decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993.

Differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè i termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito di sei mesi.

Articolo 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993.

2. Il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO